

Napoli, 19 NOVEMBRE
A TUTTI GLI SPETTABILI
CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 10/2019

Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252, il D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019. Si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento.

1. Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (Art. 1)

Ai sensi dell'art. 1 del menzionato decreto, chiunque si accoli il debito d'imposta altrui, deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I versamenti effettuati in violazione di tale disposizione, si considereranno come non avvenuti a tutti gli effetti di legge e saranno irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art.13 del Dlgs.471/1997. Per l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e per gli interessi, l'accollante è coobbligato in solido con l'accollato.

2. Cessazione partita Iva e inibizione compensazione (art.2)

I soggetti raggiunti da un provvedimento di cessazione della partita Iva, (a titolo puramente esemplificativo, i titolari di partita Iva, qualora non abbiano esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, ovvero attività artistiche o professionali, l'Agenzia delle Entrate, salva prova contraria, comunica il provvedimento di cessazione della partita Iva), da quel momento e fino a

quando permane tale situazione, non potranno più utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche se non correlati all'attività esercitata con la partita Iva cessata.

Inibizione limitata ai soli crediti Iva, invece, per chi riceve un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies.

I predetti crediti quindi, nei casi sopra descritti potranno essere richiesti a rimborso o riportati come eccedenze nella dichiarazione successiva.

3. Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)

Come già disposto per i crediti IVA, fermo restando le disposizioni relative all'apposizione del visto di conformità, con l'intervento del D.L. 124/2019, la compensazione orizzontale dei crediti, relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 5.000 euro annui, è ammessa solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. La novità trova operatività già con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, i crediti 2019 non sono più utilizzabili dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta di riferimento, cioè dal 1° gennaio 2020.

Infine, risulta da sottolineare che il comma 2 del medesimo art.3, estende anche ai soggetti non titolari di partita iva l'obbligo di ricorrere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la trasmissione degli F24 con utilizzo di crediti in compensazione (in precedenza, per i non titolari di partita Iva, l'obbligo sussisteva esclusivamente per gli F24 a saldo zero). La previsione restrittiva circa l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia, da applicare ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, riguarda anche quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio, per i rimborsi da 730 o per il "bonus Irpef" di 80 euro).

4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera (Art. 4)

Con il D.L. n. 124/2019 (art. 4) viene introdotto nel "corpus" del D.Lgs. n. 241/1997 un nuovo articolo, il 17-bis, attraverso il quale si stabilisce che in tutti i casi di affidamento di un'opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto e, come ricorda la relazione tecnica di accompagnamento, subfornitura ed in tutti gli altri contratti ove si realizza un decentramento

produttivo), il committente è tenuto a versare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro ed assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dalle imprese della filiera.

I committenti gravati dai nuovi oneri sono Enti, imprese pubbliche e private e condomini che operano quali sostituti d'imposta, e l'obbligo si riferisce soltanto ai lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Questi sono i punti essenziali da osservare:

-le somme complessive da corrispondere all'Amministrazione finanziaria entro la scadenza mensile, sono versate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici nel rispetto di un termine prefissato di almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza mensile, su un conto bancario o postale i cui dati di riferimento sono resi noti dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici;

-il committente che ha ricevuto le somme necessarie per il versamento, opera il pagamento, (di regola, il 16 del mese successivo) ma non può utilizzarle in compensazione; nella delega di pagamento deve essere indicato il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato effettuato;

-prima del versamento, il committente deve essere messo in condizione di effettuare un riscontro circa l'ammontare degli importi ricevuti, di conseguenza, le imprese della filiera debbono trasmettere, via posta elettronica certificata (PEC), al committente (quelle subappaltatrici anche all'appaltatore) entro 5 giorni dalla scadenza del giorno per il pagamento:

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il loro codice fiscale, impiegati direttamente nel mese precedente nell'opera e nel servizio affidato, con il dettaglio delle ore prestate da ognuno di essi, e l'ammontare della retribuzione corrisposta per tale attività.;

b) tutti i dati necessari per la compilazione delle deleghe di pagamento;

c) i dati del bonifico già effettuato in favore del committente.

5. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 17)

Relativamente alle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate comunicherà mediante avviso bonario, l'ammontare dell'imposta e della

sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%), ridotta ad un terzo se pagata nel termine perentorio di 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

6. Modifiche al regime dell'utilizzo del contante (art.18)

Viene ridotta nuovamente la soglia che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro, e successivamente, a partire dal 1° gennaio 2022, il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

7. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (art.22)

Dal 1° luglio 2020, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, spetta un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

8. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art.23)

È istituita, dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. L'autorità competente a ricevere il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione, è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

9. Modifiche alla disciplina penale-tributaria (art.39)

Nell'ambito delle novità introdotte con il Decreto fiscale, assumono sicuramente rilevanza le modifiche alla disciplina penale-tributaria, che, con riferimento ad alcune fattispecie di reato, prevedono un aumento delle pene, mentre, in altri casi, introducono soglie più basse affinché si configurino i reati stessi.

Vengono inoltre estese, anche a fronte di determinati reati tributari, le previsioni di cui all'articolo 240 bis c.p., in forza del quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il contribuente non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona

fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Nella tabella seguente sono rappresentate le fattispecie di reato che sono state interessate da un aumento delle pene previste:

Violazione	Pena Prevista Prima del Decreto	Dopo il Decreto
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. 74/2000)	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 4 a 8 anni.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. 74/2000)	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 8 anni
Dichiarazione infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000)	Reclusione da 1 a 3 anni	Reclusione da 2 a 5 anni.
Omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000)	Reclusione da un 1 anno e 6 mesi a 4 anni	Reclusione da 2 a 6 anni
Omessa dichiarazione del sostituto d'imposta (articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. 74/2000)	Reclusione da 1 e 6 mesi a 4 anni	Reclusione da 2 a 6 anni
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs. 74/2000)	Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 4 a 8 anni.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000)	Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 7 anni

Sono invece stati interessati da un abbassamento delle soglie di punibilità i seguenti reati:

infedele dichiarazione (articolo 4 D.Lgs. 74/2000), è previsto che si configuri il reato quando, congiuntamente, l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni (la precedente soglia era di 150.000 euro di imposta evasa e il limite di 3 milioni di euro di elementi attivi);

omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000), è previsto che il reato si configuri a seguito dell'omesso versamento di ritenute per un ammontare pari a 100.000 euro (e non più, quindi 150.000 euro);

omesso versamento Iva (articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000), è previsto che il reato si configuri a seguito dell'omesso versamento Iva di un importo pari a 150.000 euro (in luogo della soglia di 250.000 euro prima prevista).

10. Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018

Per evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla "rottamazione-ter" entro aprile e quanti hanno invece fruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio (i primi avrebbero dovuto pagare entro il 31 luglio, i secondi hanno la scadenza fissata al 30 novembre), il pagamento della prima o unica rata viene calendarizzato per tutti al 30 novembre 2019.

11. Formazione in azienda: nuove risorse per sviluppare competenze digitali.

Con l'Avviso n. 1/2019 "Formazione a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti", Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:

le imprese beneficiarie dell'attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull'«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it. Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull'Avviso 4/2018 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l'azienda vi abbia rinunciato;

gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa per la categoria III dell'art. 5.2 del "Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti" - Formazione sulla tematica dell'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano.

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:

Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;



Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;

Altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 1/2019.

Le dichiarazioni aziendali di partecipazione al Piano dovranno essere compilate, sottoscritte ed inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell'Avviso.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 17 dicembre 2019 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.

Prossime Scadenze fiscali

15 novembre.

Gli esercenti che lavorano nel commercio al minuto devono registrare tutte le operazioni avvenute nel mese solare precedente nelle quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta.

18 novembre.

I contribuenti IVA mensili devono versare l'IVA dovuta per il mese precedente.

25 novembre.

Presentazione degli elenchi INTRASTAT mensili.

30 novembre.

Per le persone che hanno aderito alla Definizione agevolata "Saldo e stralcio", il 30 novembre potranno pagare la prima rata o versare in un'unica soluzione quanto dovuto all'erario.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L'Amministratore Unico)


